



Cogeme s&t[®]

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Cogeme Set S.p.A. in merito al quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria della Cogeme Set S.p.A. convocata il 29 e 30 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione, relativo alla proposta di modifica del regolamento assembleare ai sensi dell'art. 125 *ter* del D.Lgs. 58/98 ("T.U.F.") e dell'articolo 84 *ter* del Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti").

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Cogeme Set S.p.A. in merito al quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria della Cogeme Set S.p.A. convocata il 29 e 30 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione, relativo alla proposta di modifica del regolamento assembleare ai sensi dell'art. 125 *ter* del D.Lgs. 58/98 ("T.U.F.") e dell'articolo 84 *ter* del Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti").

Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede ordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica di alcune disposizioni del Regolamento assembleare della Cogeme Set S.p.A. per consentirne l'adeguamento (i) alle novità introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante "Attuazione della Direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate ("D.Lgs. 27/2010"), così come recepite e da recepire nello statuto della società, (ii) ad altre disposizione di legge, come infra specificato.

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione, in base al combinato disposto di cui agli articoli 2365, comma 2, del codice civile e 13 dello Statuto della Cogeme Set, ha già provveduto ad adottare nel corso della riunione dell'11 novembre 2010 talune modifiche statutarie di natura obbligatoria, volte ad eliminare le previsioni statutarie in contrasto con le nuove disposizioni normative, ovvero ad introdurre nuove previsioni obbligatorie di mero adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative e che l'Assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, è chiamata a completare il processo di adeguamento statutario.

Alla luce delle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 27/2010, si rende dunque necessario e/o opportuno effettuare alcuni interventi di adeguamento del Regolamento assembleare della Società, che ai sensi degli articoli 2364, comma 1, n. 6), cod. civ. e 11 dello Statuto sociale, competono all'Assemblea ordinaria della Società.

Le modifiche del Regolamento assembleare di Cogeme Set di cui si propone l'adozione riguardano in particolare:

- gli articoli 2 e 18 in merito alla legittimazione all'intervento e al voto in assemblea: In particolare gli articoli del Regolamento assembleare necessitano di essere adeguati: (i) al novellato primo comma dell'articolo 2370 del codice civile, ai sensi del quale possono intervenire in assemblea "*coloro ai quali spetta il diritto di voto*" e (ii) al meccanismo della c.d. *record date* introdotto dal nuovo articolo 83-*sexies*, comma 2, del T.U.F. che comporta il passaggio dal tradizionale principio della necessaria titolarità delle azioni alla data di svolgimento dell'assemblea al diverso principio in base al quale sono legittimati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro che risultino titolari di tale diritto "*al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o in unica convocazione*", a prescindere da eventuali "*registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine*".

Inoltre, sempre all'art. 2, si propone di modificare l'espressione "*revisione contabile dei bilanci*" con "*revisione legale dei conti*" quale conseguenza dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010 n. 39 di attuazione della Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

- gli articoli 10 e 12 in cui si rende opportuno recepire il riferimento alla nuova disciplina di cui all'articolo 127-*ter* del T.U.F. la quale prevede: (i) che i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea; (ii) che alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la medesima assemblea; (iii) che la

società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto; (iv) che non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato “domanda e risposta” in apposita sezione del sito internet della società.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo, pertanto, ad assumere la seguente deliberazione:

*“L’Assemblea, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
delibera*

- 1) di approvare le modifiche del regolamento assembleare così come proposte dal Consiglio di Amministrazione nella sua relazione relative agli articoli 2, 10, 12 e 18;*
- 2) di conferire al Presidente e/o all’Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, i più ampi poteri per eseguire la deliberazione di cui sopra ed in particolare per adempiere ad ogni formalità ivi connessa;*
- 3) di modificare di conseguenza il Regolamento assembleare come segue:*

<p style="text-align: center;">CAPO II <i>Della costituzione dell'Assemblea</i></p>	<p style="text-align: center;">CAPO II <i>Della costituzione dell'Assemblea</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p>Intervengono in Assemblea i soggetti che ne hanno legittimazione e comprovano il proprio diritto esibendo l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario.</p> <p>La partecipazione ai lavori assembleari da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci non è subordinata ad alcuna formalità.</p> <p>Il rappresentante della società cui sia stato conferito l'incarico di revisione contabile dei bilanci assiste ai lavori assembleari munito di idonea attestazione rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona da questi incaricata.</p> <p>I dipendenti della Società, o di società dalla stessa controllate, gli incaricati ai lavori assembleari e i consulenti, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori, partecipano ai lavori assembleari forniti di idonea attestazione rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona da questi incaricata.</p> <p>Il Presidente consente di assistere alle adunanze assembleari quali semplici osservatori, ossia senza diritto di intervento e di voto, a esperti, analisti finanziari e giornalisti, tutti accreditati per la singola Assemblea. Le richieste di accredito dovranno pervenire presso la sede legale della Società entro il giorno che precede la data dell'Assemblea.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p>Intervengono in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in base alla normativa vigente. i soggetti che ne hanno legittimazione e comprovano il proprio diritto esibendo l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario.</p> <p style="text-align: center;"><i>Invariato</i></p> <p>Il rappresentante della società cui sia stato conferito l'incarico di revisione legale dei conti contabile dei bilanci assiste ai lavori assembleari munito di idonea attestazione rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona da questi incaricata.</p> <p style="text-align: center;"><i>Invariato</i></p>
<p style="text-align: center;">CAPO III <i>Della discussione</i></p>	<p style="text-align: center;">CAPO III <i>Della discussione</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p>Il Presidente regola la discussione e dà la parola a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p>Il Presidente regola la discussione e dà la parola a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo, tenendo conto</p>

<p>La richiesta di prendere la parola ha forma scritta e indica l'argomento all'ordine del giorno cui essa si riferisce; essa è effettuata dopo che il Presidente ha dato lettura dell'ordine del giorno e sino alla chiusura della discussione sull'argomento al quale essa si riferisce.</p> <p>Il Presidente può autorizzare la presentazione delle richieste di intervento per alzata di mano.</p> <p>I membri del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci possono chiedere di intervenire nella discussione.</p>	<p>anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società.</p> <p>La richiesta di prendere la parola ha forma scritta e indica l'argomento all'ordine del giorno cui essa si riferisce; essa è effettuata dopo che il Presidente ha dato lettura dell'ordine del giorno e sino alla chiusura della discussione sull'argomento al quale essa si riferisce.</p> <p>Il Presidente può autorizzare la presentazione delle richieste di intervento per alzata di mano.</p> <p>I membri del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci possono chiedere di intervenire nella discussione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p>Ogni legittimato all'intervento in Assemblea ha il diritto di prendere la parola, una sola volta, per la durata massima di 15 minuti, su ciascuno degli argomenti posti in discussione, esponendo osservazioni e formulando proposte.</p> <p>Gli interventi sono chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie trattate.</p> <p>Il Presidente, tenuto conto dell'importanza dell'argomento in discussione, del numero dei richiedenti la parola nonché degli altri punti dell'ordine del giorno ancora da trattare, può determinare in ogni momento una diversa durata, maggiore o minore, degli interventi, comunque non inferiore alla metà di quella indicata al primo comma del presente articolo.</p> <p>Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono, rispondono agli oratori dopo tutti gli interventi, ovvero, qualora il Presidente lo ritenga opportuno, al termine di ciascun intervento.</p> <p>Coloro che sono già intervenuti nella discussione hanno facoltà di replica una sola volta e per la durata massima di cinque</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p>Ogni legittimato all'intervento in Assemblea ha il diritto di prendere la parola, una sola volta, per la durata massima di 15 minuti, su ciascuno degli argomenti posti in discussione, esponendo osservazioni e formulando proposte.</p> <p>Gli interventi sono chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie trattate.</p> <p>Il Presidente, tenuto conto dell'importanza dell'argomento in discussione, del numero dei richiedenti la parola, nonché degli altri punti dell'ordine del giorno ancora da trattare può determinare in ogni momento una diversa durata, maggiore o minore, degli interventi, comunque non inferiore alla metà di quella indicata al primo comma del presente articolo.</p> <p>Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono, rispondono agli oratori dopo tutti gli interventi, ovvero, qualora il Presidente lo ritenga opportuno, al termine di ciascun intervento, tenuto conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte delle Società. Il Presidente può stabilire che alle domande aventi lo stesso contenuto sia data risposta unitaria.</p> <p>Coloro che sono già intervenuti nella discussione hanno facoltà di replica una sola volta e per la durata massima di cinque</p>

<p>minuti.</p> <p>Ove l'oratore non si attenga alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, il Presidente lo invita a concludere entro un breve tempo, trascorso il quale gli toglie la parola.</p>	<p>minuti.</p> <p>Ove l'oratore non si attenga alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, il Presidente lo invita a concludere entro un breve tempo, trascorso il quale gli toglie la parola.</p>
<p>CAPO IV</p> <p><i>Della votazione</i></p>	<p>CAPO IV</p> <p><i>Della votazione</i></p>
<p>Articolo 18</p>	<p>Articolo 18</p>
<p>I soci che intendano abbandonare l'Assemblea prima della votazione possono farsi rappresentare mediante il rilascio, anche durante lo svolgimento dei lavori assembleari, della relativa delega scritta a norma dell'articolo 2372 del Codice Civile, previa verifica ed annotazione da parte degli incaricati della Società nei tempi e modi stabiliti dal Presidente.</p>	<p>I soci Coloro ai quali spetta il diritto di voto e che intendano abbandonare l'Assemblea prima della votazione possono farsi rappresentare mediante il rilascio, anche durante lo svolgimento dei lavori assembleari, della relativa delega scritta a norma dell'articolo 2372 del Codice Civile, previa verifica ed annotazione da parte degli incaricati della Società nei tempi e modi stabiliti dal Presidente.</p>

Milano, 23 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maurizio Testa